

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Provincia di Lodi

Regolamento dei Lavori in Economia

TITOLO I

Tipologia, limiti e sistemi di esecuzione dei lavori in economia

Art. 1 :Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, in applicazione degli articoli 88, 120, da 142 a 148 e da 176 a 182 del DPR 21 dicembre 1999 n.554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni", nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai lavori in economia nei limiti di importo stabiliti dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, dall'art.88, 143 e 144 del DPR 554/2000;

Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia.

1. I lavori che, per la loro natura, possono farsi in economia, sono i seguenti :
 - a) manutenzione o riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge 109/94 quali ad esempio :
 - a1) riparazioni urgenti di strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovine di manufatti, nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito, compreso lo spargimento di pietrisco o ghiaia, rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati ;
 - a2) sovrastrutture stradali
 - a3) corpo stradale nelle sue varie parti
 - a4) opere di presidio e di difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di terreni inondati ;
 - a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti ;
 - a6) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale;
 - a7) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - a8) opere di urbanizzazione primaria e secondaria ;

- a9) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni dei fabbricati o dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati ;
- a10) ogni intervento di protezione e sicurezza civile ;
- a11) sgombero della neve e dei materiali franati , consolidamento e bonifica dei pendii, il disgaggio di massi pericolanti ;

b)manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 50.000 Euro tra i quali rientrano anche :

- b1) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili , con i relativi impianti , infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui , per legge o per contratto , le spese sono a carico del locatario ;
- b2) lavori di conservazione , manutenzione, adattamenti e riparazioni dei beni demaniali con relativi impianti , infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'Amministrazione;
- b3) manutenzione degli impianti elettrici e affini , idrici , idraulici e termici , di fabbricati comunali , nonché degli impianti di pubblica illuminazione
- b4) manutenzione dei giardini, aree verdi , viali, passeggi , piazze pubbliche e impianti sportivi
- b5) manutenzione dei cimiteri

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d)lavori che non possono essere differiti , dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti quali studi e rilevazioni , esperimenti di qualunque natura , acquisto di strumenti , macchine ed altro per detti esperimenti ;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente , quando vie 'e la necessita' ed urgenza di completare i lavori ;

Art.3: Sistemi di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi :
 - a) in amministrazione diretta
 - b) per cottimi
2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il responsabile del Procedimento per i lavori in economia acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera .I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro .
3. Il cottimo e' una procedura negoziata adottabile per l'affidamento di tutte le tipologie dei lavori di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II

Programmazione dei lavori in economia

Art.4-Responsabile del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende , nel limite delle competenze attribuitegli , il responsabile del procedimento nominato , ai sensi dell'art. 142, comma 2 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

Art.5- Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione ancorche' sommaria.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e' quelli per gli interventi non preventivabili . Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti .
3. Nel caso di lavori di urgenza e di somma urgenza si applicano le disposizioni degli articoli 146 e 147 del DPR n.554/1999.

TITOLO III

Sistema dell'Amministrazione diretta

Art.6 : Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovra' essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti .
2. Il Responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta , dovra' approntare, anche tramite incaricato esterno:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire
 - l'esatta indicazione delle caratteristiche tecniche dell'intervento
 - le cause che hanno determinato la necessita' dell'intervento ;
 - le ragioni per cui e' da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia
 - b) acquistare materiale e noleggiare i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata ;
 - c) ove necessario gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali ivi compresi , ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art.16 della legge 11 febbraio 1994 n.109 , come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 , e negli articoli da 15 a 45 del DPR 21 dicembre 1999 n.554;

3. L'esecuzione di lavori sarà disposta dopo l'approvazione della perizia o del progetto da parte della Giunta Comunale, con determinazione del Responsabile del Servizio, la quale dovrà specificare –tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale –le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori dandosi atto che il procedimento rientra nella fattispecie previste da un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali dal presente regolamento, le prescrizioni tecniche e procedurali, cui attenersi nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima, nonché le modalità da eseguire nella scelta della ditta fornitrice dei materiali.

Art.7 : Esecuzione dei lavori in amministrazione di retta

1. Di norma l'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo che la determina di cui al precedente articolo 6 sia divenuta esecutiva.
2. Il Responsabile del Procedimento provvede quindi direttamente –nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione suddetta – alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori il medesimo Responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo – se del caso o prescritto- apposti preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

TITOLO IV

Sistema del cottimo

Art.8- Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il Responsabile del Procedimento per i lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare, anche tramite incaricato esterno:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare :
 - il bene su cui si deve intervenire
 - l'esatta indicazione dei lavori ;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento ;
 - le ragioni per cui e' da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

La relazione dovrà specificare-tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale- le ragioni e modalità di esecuzione dei lavori dandosi atto che il sistema prescelto per l'esecuzione medesima sia conforme a quanto previsto nel presente Regolamento .

- b) una perizia tecnico-estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
- c) ove necessario gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998 n.415 ed agli articoli da 15 a 45 del DPR 21 dicembre 1999 n.554.

Art.9 – Affidamento dei lavori

1. Il Responsabile del Procedimento e' il soggetto individuato come tale dall'organo competente dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 142 comma 2, del DPR 21 dicembre 1999 n.554
2. In conformità a quanto stabilito con il provvedimento di Giunta Comunale di approvazione della perizia o del progetto e , comunque , secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale, il Responsabile del Procedimento , ogni qualvolta se ne presenti la necessità , per i lavori individuati al precedente articolo 3 e di importo non superiore a 200.000 Euro fa precedere l'affidamento da indagine di mercato fra almeno 5 imprese , con le modalità previste per la trattativa privata preceduta da gara informale ai sensi dell'art. 78 del DPR 554/1999
3. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto
4. L'atto di cottimo deve indicare :
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
 - c) le condizioni di esecuzione
 - d) il termine di inizio ed ultimazione dei lavori
 - e) le modalità di pagamento
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto , mediante semplice denuncia , per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del DPR n.554/1999;

Art.10 – Scelta dell'offerta

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte , il Responsabile del Procedimento , assistito da altro dipendente del Comune, esamina i preventivi presentanti e, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune
2. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato

3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal dipendente del Comune
4. Il preventivo scelto deve essere presentato al Responsabile del Servizio , il quale ne attesta la congruità.

Art.11 – Ordinazione dei lavori

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente e stipulato il contratto, il Responsabile del Procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, il quale deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dei lavori , le modalità di pagamento , nonché tutte le altre circostanze menzionate negli articoli precedenti .
2. L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente Regolamento e al provvedimento di approvazione della perizia o del progetto , alla determinazione di impegno, all'intervento o al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso .

Art.12 – Consegna dei lavori

1. Il Responsabile del Procedimento dispone , attraverso la direzione dei lavori , la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria .
2. L'esecuzione dei lavori , sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo , deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio o dell'incaricato esterno.
3. Il suindicato responsabile del servizio o incaricato deve segnalare al Responsabile del Procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste .

Art.13-Inadempimento

1. In caso di inadempimento o comunque nel caso in cui l'appaltatore venga meno alle proprie obbligazioni ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento , previa ingiunzione , salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di provvedere sostitutivamente all'esecuzione in economia di tutto o in parte del lavoro o della provvista a rischio, pericolo e spese dell'impresa medesima salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo .

TITOLO V

CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.14 – Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia e' effettuata dal direttore dei lavori - responsabile del servizio o soggetto esterno incaricato dalla Giunta Comunale:
 - a) se a cottimo , nel libretto delle misure prescritto per i lavori ad appalto .
 - b) se in amministrazione nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste .Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero un foglio o buono separato .
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte , separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico , osservando le norme prescritte per i contratti .Nel registro vengono annotate :
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori .
3. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori , i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi .
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione annuale dei lavori in economia ,intenda avvalersi per l'effettuazione di lavori manutentivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) della procedura semplificata del cottimo fiduciario, per i lavori per i quali non sia necessario predisporre elaborati tecnico progettuali .
La liquidazione tecnica ed amministrativa avverra' sulla base di fatture presentate per ogni singolo lavoro commissionato , in base alla quantita' realizzata e all'unita' di misura prevista nel listino prezzi unitari previsti nella perizia tecnico-estimativa, depurata del ribasso di gara.

Art.15- Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Procedimento e con le modalita' stabilite dal Regolamento di contabilita'.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarita' dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi , secondo i termini e le condizioni pattuite .

3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 16- Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità.

Art. 17 – Perizia Suppletiva per maggiori spese

1. Sono ammesse su ordine del Responsabile del procedimento le varianti in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità, sempreché non competino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute. Le varianti in aumento devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
2. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie che verranno assegnate con provvedimento deliberativo di Giunta Comunale.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000 Euro o 50.000 Euro per i lavori di cui all'art. 2 lett. b) del presente Regolamento. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Art.18 – Rinvio alle norme sulla contabilità dei lavori in economia.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste nel Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con DPR n. 554/1999 e, in particolare agli articoli da 176 a 182.
2. E' vietato qualsiasi frazionamento dei lavori della medesima specializzazione dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza specialistica.

TITOLO VI

LAVORI D'URGENZA

Art. 19 – Lavori d’urgenza

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia e’ determinata dalla necessita’ di provvedere d’urgenza , questa deve risultare da un verbale , in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza , le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
2. Il verbale e’ compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all’uopo incaricato .

Art.20 – Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio , il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo , può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 19, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico , da questi incaricato .
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e’ definito consensualmente con l’affidatario ; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 136, comma 5 de DPR n.554 /1999.
4. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette , unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che procede alla copertura delle spese ed all’approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzasti.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all’art. 54, comma 2, del D.LGs. 267/2000 e sia necessario dar luogo immediatamente all’esecuzione di lavori ed opere , lo stesso Sindaco può disporre nella stessa ordinanza l’esecuzione dei lavori strettamente necessari , a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento .

TITOLO VII

NORME FINALI

Art.21 – Abrogazione delle norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento

Art.22 – Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione , in quanto applicabili , le leggi ed i regolamenti vigenti in materia .

Art.23 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento , una volta esecutiva la delibera di approvazione , entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale .